

STUDIO LEGALE MOJO

Via Salute, 19 - 80055 Portici (NA)

Via dei Velaioli, 5 - 80059 Torre del Greco (NA)

tel. 081-3774477

mail: studiomajo@outlook.it pec: studiomajo@legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

RICORSO

Per: Sig.ra Mastrobuono Alessia [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. **Giulio Mojo (C.F. MJOGLI87B09C495G)** del Foro di Napoli, presso il cui studio in Torre del Greco (NA) alla Via dei Velaioli n. 5 – 80059, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, notificata unitamente al presente atto e depositata telematicamente.

L'Avv. Giulio Mojo dichiara di voler ricevere gli avvisi e le eventuali notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata: studiomajo@legalmail.it o al numero di fax 0813774477.

Ricorrente

Contro: il Ministero della Giustizia, C.F 80184430587, in persona del Ministro *p.t.*, con sede a Roma alla Via Arenula n. 70, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

Resistente

Contro: Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliata per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

Resistente

Contro: FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammmodernamento delle P.A., in persona del l.r.*p.t.*, domiciliata per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.

Nei confronti di:

- [REDACTED]
- [REDACTED];
- [REDACTED];

Controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE E APPLICAZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA
CAUTELARE**

- **della Graduatoria Finale di merito del Concorso Pubblico**, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia di cui 2.600 Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria n- Codice 02, pubblicata in data 18/02/2026, nella parte in cui la ricorrente è risultata vincitrice nella posizione n. 2048, anziché in migliore posizione per l'errata valutazione di n. 2 quesiti, e precisamente quelli contraddistinti dai nn. 7 e 24, contenuti nella prova scritta, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso consequenziale ancorché non ancora conosciuto;
- **della valutazione della prova di concorso della ricorrente**, svoltasi il 24/10/2025 alle ore 08,00 presso la Mostra d'Oltremare sita al Piazzale Tecchio in Napoli – 80125 e **del relativo verbale (non conosciuto)**, nella parte in cui le domande nn. 7 e 24 sono state valutate erroneamente dalla Commissione;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente di ottenere la corretta valutazione della prova scritta;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

della P.A. a rettificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dalla ricorrente e la relativa graduatoria finale

E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'inserimento all'interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta della ricorrente

NONCHÉ, OVE OCCORRA, E COMUNQUE IN VIA SUBORDINATA,

al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dalla ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSO

✓ che la ricorrente ha partecipato al Concorso indetto dal Ministero della Giustizia con bando n. 2970 pubblicato il 30 luglio 2025, avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02*” (Cfr. ns. all. n. 1 – **bando di concorso**);

✓ che la ricorrente partecipava alla prova scritta tenutasi in data 24/10/2025 presso la sede di Napoli, al Piazzale Tecchio, Mostra d'Oltremare (Cfr. ns. all. n. 2 – **compito ed esito prova**);

✓ che in data 18/02/2026 è stata pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso *de quo*, nella quale la ricorrente è risultata vincitrice per l'esito positivo della prova, ottenendo un punteggio totale di 24,75 classificandosi al posto n. 2048 (Cfr. ns. all. n. 3 – **graduatoria finale**);

✓ che tuttavia dalle risultanze del compito la ricorrente apprendeva di non aver correttamente risposto ai quesiti nn. 7 e 24 della busta n. 12, stante la valutazione della Commissione;

✓ che le risposte date dalla ricorrente ai predetti due quesiti si appalesano come corrette nonostante la differente valutazione della P.A.;

✓ che qualora le risposte fossero state ritenute corrette dalla P.A. la ricorrente avrebbe

ricevuto un punteggio di due punti superiore, ossia 26,75 che l'avrebbero di certo collocata in una posizione superiore nella graduatoria finale circostanza che le consentirebbe, considerato il possesso dei titoli di precedenza/riserva (cfr. graduatoria finale), di ottenere e di scegliere una migliore e diversa collocazione in servizio, certamente in prossimità al luogo di residenza e per soddisfare le proprie preferenze personali;

Tutto ciò premesso, gli atti di correzione della Commissione si rivelano palesemente illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente e, pertanto, se ne chiede l'annullamento previa sospensione e adozione di misure cautelari da emettersi anche *inaudita altera parte*, per i seguenti

MOTIVI

1. SULL'INTERESSE AD AGIRE DELLA RICORRENTE – SULLA PROVA DI RESITENZA;

Con riferimento alla posizione processuale della ricorrente, non vi è dubbio in ordine alla sussistenza del suo interesse alla decisione del giudizio dalla quale deriverebbe una sua migliore collocazione in graduatoria, ossia al numero 1340 anziché al numero 2048, che le consentirebbe di poter scegliere la sede di servizio con priorità ed in maniera confacente alle proprie esigenze professionali e personali.

Secondo il Consiglio di Stato *“l'interesse a ricorrere sussiste non solo quando l'annullamento dell'atto amministrativo lesivo è di per sé idoneo a realizzare l'interesse diretto e immediato singolo (id est: interesse “finale”), ma anche quando il detto annullamento si limiti a rimettere in discussione il rapporto controverso, obbligando l'amministrazione a riesaminare la situazione tenendo conto delle statuizioni scaturenti dall'accoglimento delle censure ritenute fondate. (ad es. VI Sez. n. 6957 del 2002)”*. Inoltre *“Quanto all'interesse al ricorso, è innegabile che, una volta che lo stesso bando riconosce ai vincitori la possibilità di indicare in ordine di preferenza un numero di sedi messe a concorso pari al numero della posizione in graduatoria l'aspirazione a conseguire*

comunque una sede preferita ... fondi l'interesse processuale all'impugnativa". (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV n. 6181/2006)

Pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso *de quo*, e l'attribuzione del punteggio superiore di 26,75, determinerebbe la collocazione della ricorrente in una migliore posizione all'interno della graduatoria, facendo classificare la ricorrente dalla 2048 posizione potenzialmente fino alla n. 1340 con conseguente assunzione e/o possibilità di essere assunto dalla graduatoria anche a scorrimento nel più breve termine possibile, nonché di essere preferita rispetto ai vincitori che hanno ottenuto il medesimo punteggio ma che a differenza della ricorrente non possiedono titoli di preferenza, facendole accrescere ancor di più, in caso di accoglimento del ricorso, le possibilità di un'immissione in servizio più confacente alle proprie esigenze personali e professionali.

Infatti, a norma dell'art. 10 comma 2 del Bando "i candidati dichiarati vincitori al concorso oggetto del presente bando potranno scegliere la sede secondo l'ordine della rispettiva graduatoria".

Inoltre, come si evince dalla domanda di ammissione, la ricorrente possiede i titoli di preferenza previsti all'art. 8, comma 1, lettere e, o, p del bando di concorso (Cfr. ns. all. n. 4 – domanda di ammissione).

Su tale ultimo presupposto la ricorrente, come risulta anche nella graduatoria, possiede un titolo di preferenza, per il quale il bando le concede il diritto di scegliere la sede di servizio in luogo dell'assegnazione d'ufficio.

2. VIOLAZIONE, ERRONEA INTERPRETAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN ORDINE ALL'ART. 97 COST., ART. 1 E SS DELLA LEGGE N. 241/1990, ARTT. 3,6 E 9 DEL BANDO DI CONCORSO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 2970 DEL 30/07/2025 – CODICE 02; ILLOGICITA'/INFONDATEZZA DELLA VALUTAZIONE – MANIFESTA INGIUSTIZIA

Nell'ambito della prova scritta, consistente in un test di 40 quesiti, la ricorrente secondo la valutazione trasmessale ha risposto correttamente a n. 34 domande, non ha risposto a n. 3 domande, e **n. 3 domande sono state valutate come non corrette.**

Tra queste, ve ne sono due in particolare la cui valutazione operata dalla P.A. debbono essere chiaramente e fermamente contestate in quanto, le correzioni danno adito ad un risultato illogico, errato, immotivato, ingiustificato e confusionale.

2.1 Sull'errata valutazione della risposta fornita al quesito n. 7;

Venendo al merito delle questioni, il quesito n. 7 del test somministrato alla ricorrente cita testualmente: ***“Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha”***
In base alle precedenti affermazioni, quali delle seguenti NON è necessariamente vera?”.

Nel caso che ci occupa la ricorrente ha fornito come corretta la risposta *“Tutti i gamma potrebbero essere delta”*, mentre la P.A. ha ritenuto corretta soltanto la risposta *“tutti i beta potrebbero essere delta”*, e, di conseguenza, ha ricevuto una penalizzazione di - 0,25.

Invece, la risposta data dalla ricorrente è da ritenersi assolutamente corretta, poiché date le premesse del quesito, non è possibile rinvenire alcuna correlazione e identificazione tra i “gamma” e i “delta”, per cui la risposta sicuramente corretta, **considerata l'equiparazione tra gli alpha e i beta**, è la risposta data dalla ricorrente.

È appena il caso di evidenziare i precedenti di Codesto Ecc.mo TAR del Lazio che, investito della stessa questione ha così statuito *“ Considerato che invece, date le premesse, solo la seconda risposta tra quelle indicate è corretta, per cui il quesito è erroneo, atteso che, posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa –quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta:*

considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta;” (Cfr. Sent. TAR Lazio n. 398/2026 del 12/01/2026).

Il Tar Lazio è più volte ritornato nel merito di tale quesito confermando in pieno quanto già espresso, “quanto al quesito n. 22, nella già citata sentenza n. 398/2026, si è condivisibilmente affermato che la risposta indicata dall’Amministrazione come corretta è in realtà erronea, mentre è esatta quella fornita dall’odierna ricorrente in quanto “(...) posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta (...)”;

- nella fattispecie in esame, pertanto, avendo la ricorrente indicato la risposta corretta (ovvero “Tutti i gamma potrebbero essere delta”, come agevolmente desumibile dalla lettura dell’elaborato allegato ai ricorsi), la doglianza è fondata, con l’effetto che l’Amministrazione dovrà rideterminare il punteggio attribuito alla ricorrente, elidendo la penalità comminatale ed attribuendole il punteggio dovuto per la risposta data quale corretta in relazione al quesito n. 22;” (Cfr. Sent. TAR Lazio n. 1283/2026 del 22/01/2026)

Pertanto, la correttezza della risposta fornita dalla ricorrente determina la necessaria modifica del punteggio, ovvero sia, la necessaria rimozione della penalità di – 0.25 per la risposta errata e l’attribuzione di un + 0,75 per la correttezza della risposta data, con automatica rideterminazione della posizione della ricorrente nella graduatoria finale

mediante l'attribuzione di un punto in più.

2.2 Sull'errata valutazione della risposta fornita al quesito n. 24;

La ricorrente si duole dell'illegittimità della valutazione del quesito n. 24 la cui risposta è stata valutata errata dalla P.A..

Il quesito in esame risulta così formulato: *"Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino, ma solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola. Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che: se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina; anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola insieme al panino; -se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola"*.

Mentre la ricorrente ha, ad avviso della scrivente difesa, correttamente selezionato la prima opzione: *"se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina"*, l'Amministrazione, invece, ha ritenuto corretta la seconda risposta: *"anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola insieme al panino"*.

Il quesito *de quo*, oltre ad essere ambiguo nella sua formulazione poiché nasce dalla premessa che tutte le volte in cui il soggetto agente va allo stadio mangia il panino, e che solo quando va a correre la mattina prende anche la cocacola, chiede di manifestare una risposta certamente vera, ossia senza alcuna valutazione probabilistica.

Infatti, ai candidati è stato richiesto di indicare tra le diverse risposte quale fosse quella *"certamente vera"*.

Tuttavia, l'ambiguità del quesito si manifesta in maniera tale da non consentire di individuare una risposta che sia *"certamente vera"*.

O per lo meno, se il ragionamento logico deduttivo si attesta su una base metodologica rigida ed è espresso in termini assolutistici, allora la risposta ritenuta corretta dalla P.A. che formula una risposta che ha ragion d'essere su un metodo di indagine dialettica basato sulle probabilità, non può che essere errata.

Infatti, se si prova a rispondere al quesito, come se ci si collocasse al momento del test e come se lo stessi affrontando noi stessi, leggendolo complessivamente e non analizzandolo nelle sue componenti prese singolarmente, la risposta più scontata è proprio la seconda, ma ciò non su una base di superficialità o di impeto, ma sulla scorta di una logica deduttiva tra una premessa che si esprime in termini di certezza ed una risposta che segue questo suo filone.

Mentre, quindi, la risposta della ricorrente è anch'essa basata su termini di certezza, mentre quella della P.A. si fonda su possibilità, la ricorrente ha correttamente risposto al quesito.

In particolare, la seconda risposta, quella ritenuta corretta dalla pubblica amministrazione non può essere ritenuta certamente vera, in quanto si esprime in termini di probabilità, e cioè che *“posso non prendere la cocacola insieme al panino”*.

Invece, è corretta la risposta della ricorrente poiché per come è espresso il quesito il prendere o meno la cocacola insieme al panino dipende dall'essere andata a correre la mattina, e stante il collegamento tra il non aver corso e il prendere la cocacola, anche essa è da ritenersi certamente vera.

L'associazione tra panino e cocacola insieme (*“anche”*) è resa possibile dalla circostanza che il soggetto sia andato a correre la mattina, per cui, *omnis daeterminatio est negatio*, ossia ogni determinazione della realtà presuppone la negazione di sé stessa, e ragionando in termini negativi ed a contrario, secondo cui non si può non ammettere che se sono andato allo stadio e non ho preso la cocacola insieme al panino, è perché non ho corso.

Parte della frase ("solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola") non chiarisce se la corsa mattutina costituisca una condizione meramente necessaria oppure anche sufficiente per l'assunzione della cocacola.

L'utilizzo della locuzione "solo se" indica normalmente una condizione necessaria, ma non consente di dedurre che, qualora tale condizione si verifichi, l'effetto debba necessariamente prodursi. Alla luce di tale ambiguità, nessuna delle opzioni proposte risulta logicamente certa.

L'opzione a) ("se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina") non è logicamente necessaria, poiché la mancata assunzione della cocacola potrebbe dipendere semplicemente dal fatto di non essere andato allo stadio, circostanza che non consente alcuna conclusione in merito all'eventuale corsa mattutina.

L'opzione b) ("anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola") non può ritenersi certamente vera, poiché il testo non esclude che la corsa mattutina possa costituire una condizione sufficiente per l'assunzione della cocacola nel contesto descritto.

L'opzione c) ("se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola") non è a sua volta logicamente necessaria, in quanto dalla formulazione utilizzata non discende che la corsa determini con certezza l'assunzione della cocacola, ma soltanto che essa costituisca una condizione eventualmente rilevante. Ne deriva che nessuna delle affermazioni proposte risulta logicamente necessaria sulla base delle premesse contenute nel quesito.

Poiché la prova richiede di individuare un'affermazione "certamente vera", ma la formulazione della domanda non consente di individuarne alcuna, il quesito risulta intrinsecamente ambiguo e privo di risposta univoca, con conseguente necessità di annullamento del quesito e una nuova attribuzione del punteggio ai candidati. Sul punto è stato rilevato che: *"secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" a l'"approssimativamente più accettabile" anziché quella corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo"* (TAR Lazio - Roma, Sez. Quarta Ter,

N.01283/2026 22/01/2026). *La formulazione delle domande e delle risposte deve, pertanto, essere tale da consentire al candidato di dimostrare il possesso delle richieste conoscenze e competenze mediante la individuazione dell'unica risposta inequivocabilmente corretta, restando estranea al principio del pubblico concorso sancito dall'art. 97 della Costituzione ogni possibile ipotesi di sbarramento basata su informazioni casuali o su dati incerti, o su quesiti ambigui e decettivi idonei a generare errore, o su risposte solo presuntivamente o probabilisticamente esatte non predeterminabili a priori secondo criteri logici oggettivi e verificabili"* (Consiglio di Stato sez. VII, 12/05/2025, n. 4053). Inoltre, *"conformemente a consolidata giurisprudenza in materia di procedure selettive basate su quiz a risposta multipla, la discrezionalità dell'Amministrazione nell'individuazione delle domande da sottoporre ai candidati è sindacabile da questo Giudice solo nei limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso (ofr. tra le più recenti, sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 luglio 2024, n. 14938), mentre, quanto alle risposte individuate per le singole domande, l'ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev'essere la risposta esatta (cfr. Sentenza Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628); infatti, "risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione"* (cfr. sentenza Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). Più precisamente *"in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta*

multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta" (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; nonché Consiglio di Stato, sez. III, 5 gennaio 2021, 158: Consiglio di Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432)" (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 11/06/2025, n. 11390).

Pertanto, la correttezza della risposta fornita dalla ricorrente determina la necessaria modifica del punteggio, ovverosia, la necessaria rimozione della penalità di – 0.25 per la risposta errata e l'attribuzione di un + 0,75 per la correttezza della risposta data, con automatica rideterminazione della posizione della ricorrente nella graduatoria finale.

3. Sui controinteressati;

il ricorso in esame è finalizzato a conseguire una migliore posizione all'interno della graduatoria con lo spostamento della posizione del ricorrente dalla 2048 alla posizione 1340.

Sussiste un numero di controinteressati smisurato e per i quali è materialmente impossibile ed insostenibile notificare il medesimo ricorso non conoscendo né, indirizzi di residenza né, in ogni caso, essendo economicamente sostenibile l'eventuale notifica.

Il numero di controinteressati è ingente e parte ricorrente chiede fin da ora di essere autorizzata a notificare il presente ricorso anche a tutti i controinteressati necessari per pubblici proclami e a mezzo internet.

4. Istanza cautelare;

Il *fumus bonis iuris* è sorretto dai motivi del ricorso. Il danno, grave ed irreparabile, è intrinsecamente collegato alla sussistenza di un titolo di preferenza spettante alla ricorrente, per cui la diversa e migliore collocazione della ricorrente nella graduatoria consente a quest'ultima di avere una diversa priorità nella scelta della sede di servizio.

L'attribuzione dei punti in più per la corretta valutazione dei quesiti giudicati errati, qualora le venissero assegnati in via cautelare le consentirebbero di usufruire legittimamente del titolo di preferenza prima dell'assegnazione in servizio, e non vedersi superare da chi per l'errore di valutazione della P.A. si trova più in alto in graduatoria.

Sempre in via cautelare e data l'urgenza, si chiede ai sensi dell'art. 56 C.P.A. che sia adottata ogni misura sospensiva degli atti impugnati nelle more della discussione innanzi al Collegio, in quanto l'assegnazione della sede di servizio è prossima e la ricorrente potrebbe esserne vulnerata nella scelta di una sede più confacente alle proprie esigenze personali e familiari.

Si chiede che Codesto On.le TAR voglia, anche alla luce del decreto inaudita altera parte n. 1401/2026, immediatamente disporre la correzione (“Ritenuto di dover concedere la richiesta misura cautelare, al fine di consentire da subito l'attribuzione di 1 punto riconoscimento di +0,75 per risposta corretta ed eliminazione della penalità, pari a -0,25”) e conseguentemente attribuire +1 o + 2 punti (+1 in relazione alla risposta n. 7 e + 1 in relazione alla risposta n. 24) e/o in via di subordine anche solo esclusivamente un +1 in relazione alla sola domanda n.7 (alpha/gamma in cui Codesto TAR già ha avuto modo di esprimersi in senso positivo), ciò al fine di consentire fin da subito alla ricorrente candidata di implementare la sua posizione all'interno della graduatoria!

Infatti, il *periculum in mora* è grave ed irreparabile in quanto la PA nelle more potrebbe – sempre che già non lo ha fatto – aver sottoscritto contratti di lavoro individuali con i candidati vincitori e candidati autonomi che potrebbero, dunque, occupare il posto di lavoro al quale ha diritto la ricorrente.

In ogni caso si chiede che Codesto On.le. TAR voglia, anche *inaudita altera parte*, accogliere la richiesta di notifica per pubblici proclami e disporre la pubblicazione a mezzo sito internet.

Tutto ciò premesso e considerato, alla luce dei fatti esposti e delle motivazioni in diritto sopra svolte, il ricorrente Sig.ra Mastrobuono Alessia *ut supra* rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, *contrariis rejectis*, previa fissazione dell'udienza di discussione

chiede

che l'Ecc. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Voglia:

✓ *accogliere* il seguente ricorso e, per l'effetto, *annullare* i provvedimenti gravati e *rettificare* la graduatoria finale , **previa sospensione degli atti impugnati e previa adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.P.A.**, da adottarsi anche **inaudita altera parte**, condannando la PA ad assegnare alla ricorrente il giusto, legittimo, logico, congruo e corretto punteggio alla prova scritta e a riposizionarla nella graduatoria, e\o nella maggior posizione all'interno della graduatoria rispetto a quella illegittimamente attribuitogli.

✓ *ordinare* l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la ricorrente a notificare il presente ricorso anche a tutti i controinteressati, per pubblici proclami e a mezzo internet, ai sensi dell'art. 41, comma 4, 27 comma 2 e 49 del C.P.A., oltre che a quelli ai quali il presente ricorso è stato già notificato;

✓ *condannare* le amministrazioni resistenti alla refusione a spese, diritti e onorari di giudizio, nonché al rimborso del contributo unificato.

Ai fini della determinazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo ed in ottemperanza alla statuizione di cui all'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, questo è dovuto in misura fissa, ed è pari ad € 325,00.

Torre del Greco, li 08/04/2026

Avv. Giulio Mojo